



Documento di seduta

A8-0040/2018

26.2.2018

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Morten Helveg Petersen

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	53
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI.....	56
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	57
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE	1
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	3
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	13
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	14

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0863),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8 0494/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco, dal Senato francese e dal Senato rumeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017²,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - vista la lettera in data 17 luglio 2017 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A8-0040/2018),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti,

¹ GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

² GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Nonostante i progressi significativi nell'integrazione e nell'interconnessione del mercato interno dell'energia elettrica, alcuni Stati membri o regioni rimangono ancora isolati o non sufficientemente interconnessi. Ciò vale in particolare per gli Stati membri insulari o periferici. Nell'ambito della sua attività l'Agenzia dovrebbe tenere debitamente conto della situazione specifica di tali Stati membri o regioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La stretta interconnessione della rete elettrica dell'Unione e la crescente necessità di cooperazione tra paesi limitrofi per mantenere stabile la rete e integrare grandi volumi di energia da fonti rinnovabili assegnano un ruolo importante ai centri *operativi* regionali nel coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione. L'Agenzia dovrebbe garantire la vigilanza dei centri *operativi* regionali

(7) La stretta interconnessione della rete elettrica dell'Unione e la crescente necessità di cooperazione tra paesi limitrofi per mantenere stabile la rete e integrare grandi volumi di energia da fonti rinnovabili assegnano un ruolo importante ai centri *di coordinamento* regionali nel coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione. L'Agenzia dovrebbe garantire la vigilanza dei centri *di coordinamento* regionali *e monitorare il loro rendimento*

ove necessario.

e la loro conformità al diritto dell'Unione pertinente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Poiché saranno immessi in rete a livello locale grandi volumi di energia elettrica generati da nuovi impianti, i gestori dei sistemi di distribuzione svolgeranno un ruolo importante nell'assicurare un funzionamento flessibile ed efficiente del sistema elettrico europeo.

Emendamento

(8) Poiché saranno immessi in rete a livello locale grandi volumi di energia elettrica generati da nuovi impianti, i gestori dei sistemi di distribuzione svolgeranno un ruolo importante nell'assicurare un funzionamento flessibile ed efficiente del sistema elettrico europeo. ***Dal momento che la Commissione valuta l'istituzione di un nuovo organismo a livello dell'UE al fine di migliorare la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) e sviluppare ulteriori orientamenti e codici sulle questioni relative ai DSO, è necessario attribuire all'Agenzia determinati poteri di vigilanza nei confronti di tale organismo.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma della [direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] , e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ e, se necessario, il loro perfezionamento a livello dell'Unione . A questo fine è necessario garantire l'indipendenza dell'Agenzia nei confronti

Emendamento

(10) È opportuno che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma della [direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] , e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ e, se necessario, il loro perfezionamento a livello dell'Unione . A questo fine è necessario garantire l'indipendenza dell'Agenzia nei confronti

dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con la legislazione unionale, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico ed efficienza.

³⁴ Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.

dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con la legislazione unionale, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico, **compresa l'assunzione di responsabilità nei confronti del Parlamento europeo**, ed efficienza.

³⁴ Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'Agenzia dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO-E e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO-G). L'Agenzia dovrebbe inoltre monitorare l'esecuzione dei compiti di altri organismi aventi funzioni regolamentari su scala unionale, come le borse dell'energia elettrica. Il coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione e l'esercizio di altri organismi aventi funzioni su scala unionale avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

Emendamento

(11) L'Agenzia dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO-E e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO-G) **e contribuire a garantire la conformità con il diritto dell'UE**. L'Agenzia dovrebbe inoltre monitorare l'esecuzione dei compiti di altri organismi aventi funzioni regolamentari su scala unionale, come le borse dell'energia elettrica. Il coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione e l'esercizio di altri organismi aventi funzioni su scala unionale avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell'energia

elettrica e del gas naturale. *L'Agenzia dovrebbe poter richiedere all'ENTSO-E e all'ENTSO-G, e ricevere dalle stesse, le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Con l'ampliamento delle responsabilità operative dell'ENTSO-E, dell'ENTSO-G, dell'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE ("EU DSO") e dei centri di cooperazione regionale, è necessario migliorare la supervisione delle entità che operano a livello regionale o di tutta l'Unione. In circostanze eccezionali, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia, l'ACER dovrebbe essere in grado di adottare decisioni indirizzate a tali entità, al fine di garantire che esse rispettino i loro obblighi conformemente alla legislazione in materia di energia.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) L'Agenzia offre una struttura integrata entro la quale le autorità nazionali di regolamentazione partecipano e cooperano. Tale struttura facilita l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale in tutta l'Unione. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia ha la facoltà di adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo condizioni chiaramente definite, comprendere le questioni tecniche e regolamentari che richiedono un coordinamento regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, la cooperazione all'interno dei centri **operativi** regionali, le decisioni di regolamentazione necessarie a monitorare con efficacia l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, le decisioni riguardanti l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

Emendamento

(13) L'Agenzia offre una struttura integrata entro la quale le autorità nazionali di regolamentazione partecipano e cooperano. Tale struttura facilita l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale in tutta l'Unione. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia ha la facoltà di adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo condizioni chiaramente definite, comprendere le questioni tecniche e regolamentari che richiedono un coordinamento regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, la cooperazione all'interno dei centri **di coordinamento** regionali, le decisioni di regolamentazione necessarie a monitorare con efficacia l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, le decisioni riguardanti l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri. ***L'Agenzia dovrebbe altresì essere in grado di fornire assistenza operativa alle autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fornire all'Agenzia le informazioni pertinenti alle attività di monitoraggio della stessa.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'Agenzia svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti ("orientamenti quadro"), cui i codici di rete dovrebbero conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l'Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei progetti di codici di rete per garantirne la conformità agli orientamenti quadro e offrire il dovuto livello di armonizzazione, prima di presentarli alla Commissione per adozione.

Emendamento

(14) L'Agenzia svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti ("orientamenti quadro"), cui i codici di rete dovrebbero conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l'Agenzia svolga un ruolo nel riesame **e nella modifica** dei progetti di codici di rete per garantirne la conformità agli orientamenti quadro e offrire il dovuto livello di armonizzazione, prima di presentarli alla Commissione per adozione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Con l'adozione di una serie di codici di rete e orientamenti che dispongono l'attuazione graduale e l'ulteriore perfezionamento delle norme comuni regionali e unionali, l'Agenzia ha assunto un ruolo di maggior rilievo nel monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti. Il monitoraggio efficace dei codici di rete e degli orientamenti è una delle funzioni principali dell'Agenzia ed è di fondamentale importanza per l'attuazione delle norme del mercato interno.

Emendamento

(15) Con l'adozione di una serie di codici di rete e orientamenti che dispongono l'attuazione graduale e l'ulteriore perfezionamento delle norme comuni regionali e unionali, l'Agenzia ha assunto un ruolo di maggior rilievo nel monitoraggio **e nella garanzia** dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti. Il monitoraggio efficace dei codici di rete e degli orientamenti è una delle funzioni principali dell'Agenzia ed è di fondamentale importanza per l'attuazione delle norme del mercato interno.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Poiché per armonizzare gradualmente i mercati dell'energia dell'Unione occorre passare per una fase intermedia in cui si ricercano soluzioni regionali, è opportuno tenere conto della dimensione regionale del mercato interno e prevedere adeguati meccanismi di governance. Le decisioni *del comitato dei regolatori su questioni di rilevanza regionale, che non abbiano una portata per l'Unione in generale, dovrebbero essere preparate da regolatori competenti per le approvazioni regionali coordinate nell'ambito di un sottocomitato del comitato dei regolatori.*

Emendamento

(17) Poiché per armonizzare gradualmente i mercati dell'energia dell'Unione occorre passare per una fase intermedia in cui si ricercano soluzioni regionali, è opportuno tenere conto della dimensione regionale del mercato interno e prevedere adeguati meccanismi di governance. Le decisioni *sulle proposte di condizioni o metodologie regionali comuni dovrebbero pertanto essere adottate dalle competenti autorità di regolamentazione della regione interessata, salvo il caso in cui tali decisioni si ripercuotano in modo tangibile sul mercato interno dell'energia. Le decisioni su questioni che hanno una rilevanza significativa anche al di fuori della regione interessata dovrebbero essere adottate dall'Agenzia.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) L'Agenzia *dovrebbe* consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni *sulle misure proposte, quali codici e norme di rete.*

Emendamento

(20) L'Agenzia *deve* consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni *su tutte le* misure proposte.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica.

Emendamento

(22) L'Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica **e a conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione. In qualità di organo esecutivo, essa dovrebbe rispettare il programma strategico per l'energia e il clima definito dalle istituzioni dell'Unione responsabili dell'elaborazione delle politiche.**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) L'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L'indipendenza dell'Agenzia dai produttori di energia elettrica e di gas, dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni e non

Emendamento

(26) L'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L'indipendenza dell'Agenzia dai produttori di energia elettrica e di gas, dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione **nonché da altre organizzazioni che promuovono gli interessi dei regolatori nazionali** costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti

accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, dalle istituzioni dell'Unione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi alla legislazione unionale in materia di energia, quale il mercato interno dell'energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni dell'Unione in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni.

sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni e non accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, dalle istituzioni dell'Unione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi alla legislazione unionale in materia di energia, quale il mercato interno dell'energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni dell'Unione in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni. ***Le decisioni dell'Agenzia dovrebbero essere vincolanti, mentre i suoi pareri e le sue raccomandazioni dovrebbero ricevere la massima considerazione da parte dell'ENTSO-E, dell'ENTSO-G, dell'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei centri operativi regionali e dei gestori del mercato elettrico designati.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) L'agenzia dovrebbe esercitare il potere decisionale in linea con i principi di trasparenza, equità e ragionevolezza. Le norme procedurali dell'Agenzia dovrebbero essere definite nel regolamento interno.

Emendamento

(28) L'agenzia dovrebbe esercitare il potere decisionale in linea con i principi di trasparenza, equità e ragionevolezza. ***Le procedure dell'Agenzia dovrebbero seguire un adeguato regolamento interno.*** Le norme procedurali dell'Agenzia dovrebbero essere definite nel regolamento interno.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello dell'Unione. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio unionale per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno indipendente, a norma dell'articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione³⁸.

³⁸ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Emendamento

(29) ***L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate per lo svolgimento dei suoi compiti.*** Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello dell'Unione. ***L'Agenzia dovrebbe poter applicare un'imposta per talune sue attività.*** Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio unionale per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno indipendente, a norma dell'articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione³⁸.

³⁸ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) *Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere elaborato in conformità del principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, tenendo conto dei suoi obiettivi e dei risultati previsti dei suoi compiti.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere valutato dall'autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro *e* alle prestazioni dell'Agenzia. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(30) Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere valutato dall'autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro, alle prestazioni *e all'obiettivo* dell'Agenzia *di contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione*. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) La cooperazione tra i regolatori

(34) La cooperazione tra i regolatori

nazionali all'interno dell'Agenzia evidenzia che per compiere progressi sulle questioni inerenti il mercato interno dell'energia aventi effetti economici significativi in vari Stati membri è imprescindibile che le decisioni siano adottate a maggioranza. Il voto dei regolatori nazionali in seno al comitato dei regolatori dovrebbe pertanto essere a maggioranza *semplice*.

nazionali all'interno dell'Agenzia evidenzia che per compiere progressi sulle questioni inerenti il mercato interno dell'energia aventi effetti economici significativi in vari Stati membri è imprescindibile che le decisioni siano adottate a maggioranza. Il voto dei regolatori nazionali in seno al comitato dei regolatori dovrebbe pertanto essere a maggioranza *dei due terzi*. ***Se del caso, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) La decisione 2009/913/UE, adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri^{1a}, stabilisce che l'Agenzia abbia sede a Lubiana (Slovenia). La sede dell'Agenzia è il centro delle sue attività e delle sue funzioni regolamentari. Pertanto, le riunioni degli organi statutari dovrebbero svolgersi presso tale sede.

Decisione 2009/913/UE adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 7 dicembre 2009, relativa alla fissazione della sede dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 322, del 9.12.2009, pag. 39).

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) *Lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.*

Emendamento

(38) *L'accordo sulla sede tra il governo della Repubblica di Slovenia e l'Agenzia è stato concluso il 26 novembre 2010 ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2011 e altre disposizioni specifiche soddisfano i requisiti dei regolamenti (UE) nn. 713/2009 e 863/2016.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) *L'Agenzia dovrebbe, ove opportuno, incoraggiare e agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione nei vari settori, segnatamente nell'ambito della protezione dei dati e della vita privata.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo scopo dell'Agenzia è quello di assistere le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 57 della [direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], e all'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento

2. Lo scopo dell'Agenzia è quello di assistere le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 57 della [direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], e all'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, nell'esercizio a livello di Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione.

europeo e del Consiglio, nell'esercizio a livello di Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione, ***mediare e risolvere le controversie tra gli stessi nonché contribuire alla creazione di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, garantendo un'applicazione coerente, efficiente ed efficace degli atti dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. L'Agenzia prende decisioni autonome, in maniera indipendente da interessi privati e societari, e dispone di dotazioni finanziarie annuali separate, con autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato, e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento efficace delle sue attività.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, ai centri **operativi regionali** e ai gestori del mercato elettrico designati ;

Emendamento

(a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, **all'ENTSO-E, all'ENTSO-G, all'EU DSO**, ai centri **regionali di coordinamento** e ai gestori del mercato elettrico designati;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) adotta le opportune decisioni **individuali** nei casi specifici di cui **agli articoli 6, 8 e 11;**

Emendamento

(d) adotta le opportune decisioni nei casi specifici di cui **nel presente regolamento**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'ENTSO-E, l'ENTSO-G, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione, i centri di coordinamento regionali e i gestori del mercato elettrico designati prestano la massima considerazione e si adoperano in ogni modo per conformarsi ai pareri e alle raccomandazioni dell'Agenzia a loro indirizzati a norma del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Compiti dell'Agenzia relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

Emendamento

Compiti dell'Agenzia relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione **e di distribuzione**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO-E a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e su quelli dell'ENTSO-G a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.

Emendamento

1. L'Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO-E a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], **su quelli dell'EU DSO a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE)...[OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2]** e su quelli dell'ENTSO-G a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del [OP: regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete; *e*

Emendamento

a) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del [OP: regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e h), del [OP: regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e altri documenti pertinenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del [OP: regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

Emendamento

(b) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e h), del [OP: regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e altri documenti pertinenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del [OP: regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale; *e*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e altri documenti pertinenti di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)... [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'Agenzia può adottare decisioni destinate all'ENTSO-E, e all'ENTSO-G e all'EU DSO per chiedere loro di conformarsi agli obblighi:

(a) del presente regolamento;

(b) del regolamento (CE) n. 715/2009 e del regolamento (UE) .../... [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto, COD(2016)0379];

(c) dei codici di rete adottati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'energia elettrica proposto, COD(2016)0379];

(d) degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 57 del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'energia elettrica proposto, COD(2016)0379];

(e) del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(f) del regolamento (UE) ... [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016)862].

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. L'Agenzia adotta una decisione a norma del paragrafo 4 bis solo se:

(a) il mancato rispetto compromette il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia; e

(b) nessuna autorità competente ha adottato misure o le misure adottate da una o più autorità competenti non sono sufficienti per garantire la conformità.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. *Su richiesta dell'Agenzia, l'ENTSO-E, l'ENTSO-G e l'EU DSO le forniscono le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, a norma dell'articolo 55, paragrafo 12, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e all'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

(e) controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, a norma dell'articolo 55, paragrafo 12, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e all'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo. ***L'Agenzia può inoltre adottare decisioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, del presente regolamento.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora i codici di rete e gli orientamenti elaborati a norma del capo VII del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] dispongano la stesura di proposte di condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici e degli orientamenti stessi che richiedano di essere approvate **da tutte le** autorità di regolamentazione **o da tutti i regolatori della regione interessata**, le condizioni o le metodologie sono sottoposte alla revisione e all'approvazione dell'Agenzia. **L'Agenzia rivede le condizioni o le metodologie prima di approvarle e, se necessario, le modifica affinché siano in linea con l'obiettivo del codice di rete o degli orientamenti e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione e al funzionamento efficace del mercato. Si applica la procedura di coordinamento dei compiti regionali in conformità dell'articolo 7.**

Emendamento

2. Qualora i codici di rete e gli orientamenti elaborati a norma del capo VII del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] dispongano la stesura di proposte di condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici e degli orientamenti stessi che richiedano di essere approvate **dalle** autorità di regolamentazione **di tutti gli Stati membri**, le condizioni o le metodologie **proposte** sono sottoposte alla revisione e all'approvazione dell'Agenzia.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora i codici di rete e gli orientamenti elaborati a norma del capo VII del regolamento (UE) .../... [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto, COD(2016)0379] dispongano la stesura di proposte di condizioni o metodologie regionali comuni per l'attuazione dei codici e degli orientamenti stessi che richiedano di essere approvate da tutte le autorità di regolamentazione

della regione interessata, le condizioni o le metodologie proposte sono comunicate all'Agenzia.

Entro un mese dalla notifica, il direttore può, di propria iniziativa dopo aver consultato il comitato dei regolatori o su richiesta del comitato dei regolatori, chiedere alle autorità di regolamentazione della regione interessata di sottoporre la proposta all'approvazione dell'Agenzia, laddove essa possa ripercuotersi in modo tangibile sul mercato interno dell'energia

Si considera che una proposta si ripercuote in modo tangibile sul mercato interno dell'energia nel caso in cui:

(i) si ripercuota in modo tangibile sui consumatori finali anche al di fuori della regione interessata, o

(ii) influenzi in modo significativo gli interessi energetici dell'Unione anche al di fuori della regione interessata.

In tali casi, o nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 8, lettere a) e b), l'Agenzia adotta una decisione entro il periodo specificato nei pertinenti codici di rete e orientamenti. Tale periodo ha inizio il giorno seguente a quello in cui la proposta è stata notificata.

L'Agenzia rivede le condizioni o le metodologie prima di approvarle e, se necessario, le modifica affinché siano in linea con l'obiettivo del codice di rete o degli orientamenti e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
3. <i>Nell'ambito del</i> riesame delle zone	3. <i>Il processo di</i> riesame delle zone di

di offerta, *l'Agenzia approva e può esigere modifiche della metodologia e delle ipotesi che saranno utilizzate nel processo di riesame* a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].

offerta è *effettuato* a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro su richiesta della Commissione europea o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi.

Emendamento

2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro su richiesta della Commissione europea o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi *e nel garantire la piena conformità alla regolamentazione esistente.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Agenzia può presentare alla Commissione di propria iniziativa un parere in merito all'indipendenza o all'assenza di risorse e capacità tecniche di una determinata autorità nazionale di regolamentazione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia fornisce un quadro entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare. Promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e dell'Unione per assicurare l'interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali nei settori non ancora armonizzati a livello dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

Emendamento

3. L'Agenzia fornisce un quadro entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare ***al fine di garantire un processo decisionale efficiente in merito a questioni di rilevanza transfrontaliera***. Promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e dell'Unione per assicurare l'interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali nei settori non ancora armonizzati a livello dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una autorità ***nazionale*** di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di regolamentazione,

Emendamento

4. L'Agenzia può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una ***o più*** autorità ***nazionali*** di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di

agli orientamenti di cui [alla direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], alla direttiva 2009/73/CE, [al regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], o al regolamento (CE) n. 715/2009 o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.

regolamentazione, agli orientamenti di cui [alla direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], alla direttiva 2009/73/CE, [al regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], o al regolamento (CE) n. 715/2009 o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione, l'Agenzia può decidere di fornire assistenza operativa all'autorità nazionale di regolamentazione interessata all'indagine, anche ai fini dell'applicazione per quanto riguarda la non conformità alle norme in materia di abuso di mercato, manipolazione e abuso di informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.

^{1bis} Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture dell'energia elettrica e del gas che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri ("infrastrutture transfrontaliere"), e di sicurezza operativa delle stesse, a norma **del paragrafo 8**.

Emendamento

7. L'Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture dell'energia elettrica e del gas che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri ("infrastrutture transfrontaliere"), e di sicurezza operativa delle stesse, a norma **dei paragrafi 8, 9 e 10**.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'applicazione delle decisioni dell'Agenzia.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Compiti dell'Agenzia in relazione ai centri *operativi* regionali

Emendamento

Compiti dell'Agenzia in relazione ai centri **di coordinamento** regionali

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione ed ENTSO dell'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei centri *operativi* regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all'[articolo 43, paragrafo 4, del regolamento rifuso proposto da COM(2016) 861/2].

Emendamento

1. L'Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione ed ENTSO dell'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni **e la conformità** dei centri **di coordinamento** regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all'[articolo 43, paragrafo 4], del regolamento... **[regolamento rifuso proposto da COM(2016) 861/2] e la loro conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento rifuso proposto da COM(2016) 861/2], ai codici di rete adottati a norma degli articoli 54 e 55 dello stesso e agli orientamenti adottati a norma dell'articolo 57 dello stesso.**

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se del caso, richiede informazioni ai centri *operativi* regionali in conformità dell'articolo 43 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];

Emendamento

(b) se del caso, richiede informazioni ai centri **di coordinamento** regionali in conformità dell'articolo 43 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri **operativi** regionali.

Emendamento

(d) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri **di coordinamento** regionali.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *L'Agenzia può adottare decisioni destinate ai centri di coordinamento regionali per chiedere loro di conformarsi agli obblighi:*

(a) del regolamento (UE) .../... [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto, COD(2016)0379];

(b) dei codici di rete adottati a norma degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'energia elettrica proposto, COD(2016)0379];

(c) degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'energia elettrica proposto, COD(2016)0379].

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *L'Agenzia adotta una decisione a norma del paragrafo 2 bis solo se:*

(a) il mancato rispetto compromette il corretto funzionamento del mercato

interno dell'energia; e

(b) nessuna autorità competente ha adottato misure o le misure adottate da una o più autorità competenti non sono sufficienti per garantire la conformità.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];

Emendamento

(a) le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], ***nonché i risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) ... [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].***

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione

(a) monitora i mercati all'ingrosso, raccoglie dati e istituisce un registro europeo degli operatori di mercato in conformità degli articoli da 7 a **9** del regolamento (UE) n. 1227/2011³⁷;

Emendamento

(a) monitora i mercati all'ingrosso, ***compresi i mercati regionali***, raccoglie e ***condivide*** dati e istituisce un registro europeo degli operatori di mercato in conformità degli articoli da 7 a **12** del regolamento (UE) n. 1227/2011³⁷;

³⁷ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag.

³⁷ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag.

1).

1).

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Garanzie procedurali per i destinatari delle decisioni dell'Agenzia

- 1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Agenzia informa le parti interessate della decisione e le invita a presentare osservazioni entro un termine specifico, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.*
- 2. Le decisioni adottate dall'Agenzia sono pienamente motivate, così da consentire un ricorso sul merito.*
- 3. Le parti interessate sono informate dei mezzi di ricorso disponibili per poter contestare decisioni, a norma del presente regolamento.*
- 4. L'Agenzia adotta e pubblica un regolamento interno adeguato e proporzionato riguardante i compiti dell'Agenzia a norma del capo I. Per tutte le decisioni dell'Agenzia, il regolamento interno stabilisce almeno le norme specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e garantisce un processo decisionale trasparente e ragionevole a tutela dei diritti procedurali fondamentali basati sullo Stato di diritto. Per tutti gli altri compiti dell'Agenzia a norma del capo I, il regolamento interno garantisce almeno il rispetto dei diritti procedurali fondamentali.*

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, procede al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla [direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] e dalla direttiva 2009/73/CE, dell'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dei potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, degli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità e delle prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica], tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 16 del [regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016) 862] .

Emendamento

1. L'Agenzia, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, procede al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla [direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] e dalla direttiva 2009/73/CE, ***dell'impatto degli sviluppi del mercato sui clienti civili***, dell'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ***dei progressi compiuti per quanto riguarda le interconnessioni***, dei potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, ***delle barriere normative per i nuovi operatori del mercato e i piccoli attori, incluse le comunità dell'energia***, degli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità e delle prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica], tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 16 del [regolamento sulla preparazione ai rischi

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia può imporre alle autorità nazionali di regolamentazione, all'ENTSO-E, all'ENTSO-G, ai centri di coordinamento regionali, all'EU DSO e ai gestori del mercato elettrico designati di fornire qualsiasi informazione necessaria ai fini dell'esecuzione del monitoraggio a norma del presente articolo. A tale scopo, l'Agenzia ha il potere di emanare decisioni. Nelle sue decisioni l'Agenzia precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni e lo scopo della richiesta. L'Agenzia utilizza le informazioni riservate ottenute a norma del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. L'Agenzia garantisce un'adeguata protezione dei dati di tutte le informazioni a norma dell'articolo 41.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri, ***se questi lo consentono e*** conformemente all'articolo 25, lettera ***j***).

L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri, conformemente all'articolo 25, lettera ***k***).

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza *semplice* dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.

Emendamento

5. Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza *di due terzi* dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o, *in sua assenza, un* rispettivo supplente dispone di un solo voto.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente *ed* obiettivo nell'interesse *pubblico*. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Emendamento

8. I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente *e* obiettivo nell'interesse *dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né seguire istruzioni da parte di istituzioni o di organi dell'Unione, di governi degli Stati membri o di altri soggetti pubblici o privati*. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) adotta il progetto di documento di programmazione di cui all'articolo 21 **prima di trasmetterlo** alla Commissione **per parere** e, previo parere della Commissione e dietro approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera c), adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il documento di programmazione dell'Agenzia e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. **Questo programma di lavoro** è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico;

Emendamento

(e) adotta, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il progetto di documento di programmazione di cui all'articolo 21 **e lo trasmette** alla Commissione, **al Parlamento europeo e al Consiglio**. Previo parere della Commissione e, **per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa presentazione al Parlamento europeo, e** dietro approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera c), adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il documento di programmazione dell'Agenzia e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione **entro il 31 ottobre. Il documento di programmazione** è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina **e definisce le condizioni di sospensione di detta delega**

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione contenente la programmazione *pluriennale* e *annuale*, in base a un progetto presentato dal direttore, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa *consultazione del* Parlamento europeo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 *gennaio* di ogni anno.

Emendamento

Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un *progetto di* documento di programmazione contenente la programmazione *annuale e pluriennale conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione*, in base a un progetto presentato dal direttore. *Il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione* tenendo conto del parere della Commissione, *dopo aver ottenuto l'approvazione del comitato dei regolatori per il programma di lavoro annuale dell'Agenzia* e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa *presentazione al* Parlamento europeo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31

ottobre di ogni anno.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) un rappresentante, senza diritto di voto, del Parlamento europeo.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato dei regolatori *e i sottocomitati di cui all'articolo 7 deliberano a maggioranza semplice* dei loro membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto, *eccetto per il parere di cui al paragrafo 5, lettera b), che è espresso a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.*

1. Il comitato dei regolatori ***delibera a maggioranza di due terzi*** dei suoi membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) qualora lo ritenga opportuno, presenta osservazioni, comprese le proposte di emendamenti al direttore in merito ai progetti di pareri, raccomandazioni e decisioni di cui agli articoli da 3 a 11 e all'articolo 14. Il

direttore tiene conto di tali osservazioni prima di presentare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni al comitato dei regolatori per un parere e adotta una motivazione scritta se non segue la posizione adottata dal comitato dei regolatori;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli articoli da **4** a 14 la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce **degli** orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo, **fatti salvi i compiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1227/2001**³⁸;

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

Emendamento

(a) presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli articoli da **3 a 11 e all'articolo** 14 la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo, **fatte salve le attività dell'Agenzia di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, e fornisce orientamenti ai gruppi di lavoro dell'Agenzia istituiti a norma dell'articolo 30;**

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 25, lettera f), e coerentemente con il progetto *preliminare* di *bilancio* in ottemperanza dell'articolo 33, *paragrafo* 3, approva il *programma* di *lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante* e lo presenta entro il *1* settembre di ogni anno per adozione al consiglio di amministrazione;

Emendamento

(c) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 25, lettera f), e coerentemente con il progetto *di stato* di *previsione* in ottemperanza dell'articolo 33, *paragrafi da 1 a 3*, approva il *progetto* di *documento di programmazione compreso il programma di lavoro annuale dell'Agenzia* e lo presenta entro il *30* settembre di ogni anno per adozione al consiglio di amministrazione;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), , ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da alcun soggetto pubblico o privato. Il direttore *rende conto del suo operato* al consiglio d'amministrazione. Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore.

Emendamento

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), *seconda frase, e*, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da alcun soggetto pubblico o privato. Il direttore *riferisce* al consiglio d'amministrazione. Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell'energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione **può essere** invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Emendamento

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori **e previa approvazione del Parlamento europeo**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell'energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione **è** invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 25 – lettera c

Testo della Commissione

(c) redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni. I pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli

Emendamento

(c) redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni. I pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli

articoli da 3 a 11 e 14, sono adottati soltanto se hanno ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori;

articoli da 3 a 11 e **all'articolo** 14, sono adottati soltanto se hanno ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori;

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 25 – lettera f

Testo della Commissione

(f) prepara annualmente un progetto di **programma di lavoro** dell'Agenzia **per l'anno seguente** e, **previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 31 gennaio ogni anno**. Compete al direttore attuare il documento di programmazione e riferirne l'attuazione al consiglio di amministrazione;

Emendamento

(f) prepara annualmente un progetto di **documento di programmazione** dell'Agenzia **contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale per l'anno seguente in conformità dell'articolo 21**. Compete al direttore attuare il documento di programmazione e riferirne l'attuazione al consiglio di amministrazione;

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 25 – lettera k

Testo della Commissione

(k) decide in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri. La decisione di istituire un ufficio locale richiede l'accordo preventivo **della Commissione**, del consiglio di amministrazione **e dello Stato membro o degli Stati membri interessati**. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.

Emendamento

(k) decide in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri. La decisione di istituire un ufficio locale richiede l'accordo preventivo del consiglio di amministrazione. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia;

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) esercita, relativamente al personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La commissione dei ricorsi può ***esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia*** o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

5. La commissione dei ricorsi può ***confermare la decisione*** o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 bis

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
I ricorsi per l'annullamento di una decisione dell'Agenzia, a norma del

presente regolamento e per aver omesso di agire entro i termini applicabili, possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo l'esaurimento della procedura di ricorso di cui all'articolo 29. L'Agenzia adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se giustificato e in particolare per coadiuvare il direttore e il comitato dei regolatori nell'attività di regolamentazione, **il consiglio di amministrazione può** istituire gruppi di lavoro.

Emendamento

1. Se giustificato e in particolare per coadiuvare il direttore e il comitato dei regolatori nell'attività di regolamentazione, **il direttore e il comitato dei regolatori possono** istituire **congiuntamente** gruppi di lavoro.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell'Agenzia, **delle** autorità nazionali di regolamentazione **e** della Commissione, **secondo necessità**. L'Agenzia non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell'Agenzia degli esperti appartenenti al personale delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento

2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell'Agenzia **e alle** autorità nazionali di regolamentazione. **Gli esperti** della Commissione **partecipano in veste di osservatori, ove necessario**. L'Agenzia non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell'Agenzia degli esperti appartenenti al personale delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il **consiglio di amministrazione** adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro.

Emendamento

3. Il **direttore, previa consultazione del comitato dei regolatori**, adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I gruppi di lavoro svolgono le attività loro assegnate nel documento di programmazione adottato a norma dell'articolo 21.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera g);

(c) i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera g), **a condizione che non si alterino l'indipendenza e la neutralità dell'Agenzia;**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le entrate dell'Agenzia non ne alterano né l'indipendenza né l'obiettività.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 84

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le tasse sono dovute all'Agenzia **per la richiesta di una decisione** di deroga ai sensi dell'articolo 11 e **per le** decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013³⁹.

GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

Emendamento

1. Le tasse sono dovute all'Agenzia **nei seguenti casi:**

(a) **decisioni** di deroga ai sensi dell'articolo 11 e decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013³⁹;

(b) **registrazioni in qualità di parti che segnalano i dati in conformità del regolamento (UE) n. 1227/2011, articolo 8;**

(c) **vigilanza delle attività e della cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, anche attraverso l'ENTSO-E, l'ENTSO-G e l'EU DSO.**

GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le tasse di cui al paragrafo 1 sono fissate dalla Commissione.

Emendamento

2. Le tasse di cui al paragrafo 1 sono fissate dalla Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione. ***La Commissione determina gli importi delle tasse e delle commissioni e le relative modalità di pagamento. L'importo delle tasse e delle commissioni è determinato a un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti. La Commissione, se del caso, valuta il livello delle tasse e delle commissioni sulla base della necessità di imporle.***

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il progetto di stato di previsione si basa sugli obiettivi e sui risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Entro ... [Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta il bilancio assegnato all'Agenzia al fine di garantire finanziamenti e risorse umane tali da consentire all'Agenzia di svolgere il suo ruolo, ossia contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione. La Commissione, se del caso, presenta proposte di modifica del bilancio dell'Agenzia.

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea **o da altri fornitori di servizi di traduzione, in conformità delle norme in materia di appalti e delle norme finanziarie pertinenti.**

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro [OP, inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche .

Emendamento

1. Entro [OP, inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche, ***conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.***

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se ritiene che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

Emendamento

2. Se ritiene che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione ***consulta il comitato dei regolatori. Il comitato dei regolatori emette un parere sul ruolo futuro dell'Agenzia entro 12 mesi dalla ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione, tenendo debitamente conto del parere del comitato dei regolatori,*** può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", che consiste in una serie di misure proposte per mantenere l'Unione europea competitiva, dal momento che la transizione energetica muta il panorama mondiale dell'energia. Nell'ambito di tale pacchetto, la Commissione ha proposto una rifusione del regolamento (UE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

La proposta ha lo scopo di adeguare il quadro giuridico dell'ACER ai cambiamenti nei mercati dell'energia e affronta la necessità di una cooperazione regionale rafforzata. Conferisce all'ACER un ruolo più importante nell'elaborazione dei codici di rete e nel coordinamento del processo decisionale regionale. Inoltre, assegna all'ACER una serie di nuovi compiti in relazione ai centri operativi regionali da istituirsi, alla supervisione dei gestori del mercato elettrico designati e alla valutazione dell'adeguatezza della generazione e della preparazione ai rischi.

Il relatore ritiene che l'ACER svolgerà un ruolo centrale nell'attuazione del pacchetto sull'energia pulita e nel garantire un mercato dell'energia ben funzionante, a vantaggio di tutti i consumatori di energia dell'UE (nuclei abitativi privati, piccole e medie imprese, imprese su larga scala e industrie). Si compiace molto, pertanto, della proposta della Commissione e dell'aumento di portata delle responsabilità previste per l'Agenzia.

Il relatore, tuttavia, ritiene che il regolamento proposto debba essere migliorato e che siano necessari chiarimenti in alcuni punti per rafforzare ulteriormente la capacità dell'Agenzia di adempiere efficacemente i propri compiti.

Governance regionale della regolamentazione

La proposta della Commissione prevede, all'articolo 5, paragrafo 2, la stesura di proposte di condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, che richiedono di essere approvate da tutte le autorità di regolamentazione o da tutti i regolatori della regione interessata e che devono essere sottoposte alla revisione e all'approvazione dell'Agenzia.

L'Agenzia si trova nella posizione migliore per gestire le proposte di condizioni o metodologie che devono applicarsi a tutta l'UE, ossia quelle che richiedono di essere approvate da tutte le autorità di regolamentazione. Per quanto riguarda le condizioni o le metodologie regionali, la responsabilità primaria dovrebbe appartenere alle autorità di regolamentazione della regione interessata e tali proposte dovrebbero essere sottoposte alla decisione dell'Agenzia solo se la questione in esame si ripercuote in modo tangibile sul mercato interno dell'energia, se le autorità di regolamentazione interessate non riescono a trovare un accordo o su loro richiesta congiunta.

Gli emendamenti proposti dal relatore, pertanto, hanno lo scopo di differenziare il processo decisionale. Questo prevede una valutazione dell'impatto delle proposte regionali congiunte sul mercato interno dell'energia. Se le proposte non si ripercuotono in maniera tangibile sul

mercato interno dell'energia, le decisioni sono adottate dai regolatori della regione interessata, dopo aver consultato il direttore dell'ACER. In seguito, dopo la comunicazione degli accordi congiunti all'Agenzia, quest'ultima formula una raccomandazione laddove tali accordi non fossero coerenti con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva e del regolamento e con i codici di rete e gli orientamenti.

Vigilanza da parte dell'ACER sugli organismi europei e regionali nei settori dell'energia elettrica e del gas

Dando maggiore risalto alla cooperazione e al coordinamento regionali e pan-europei, un'efficace vigilanza a tale livello diviene essenziale per garantire il completamento e il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia.

L'attività di vigilanza dell'Agenzia, nel passato, si è concentrata principalmente sugli ENTSO, ma più di recente si è estesa ai gestori del mercato elettrico designati e dovrebbe essere ulteriormente ampliata nell'ambito della rifusione proposta, al fine di includere i centri operativi regionali. Infatti tali organismi deterranno responsabilità operative, che rendono un'efficace vigilanza ancora più importante. È pertanto necessario garantire la conformità di tali organismi agli obblighi previsti dalla normativa. L'efficacia della vigilanza dipende inoltre dall'accesso dell'Agenzia alle informazioni necessarie e dalla sua possibilità di poterle richiedere.

Qualora l'Agenzia rilevasse che uno degli ENTSO, un gestore del mercato elettrico designato, un centro operativo regionale o qualsiasi altro organismo che opera a livello transfrontaliero, regionale o dell'Unione – ad esempio il futuro ente dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE – non sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni della direttiva e del regolamento sull'energia elettrica, ai codici di rete e agli orientamenti, compromettendo così il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, essa dovrebbe poter intervenire con una decisione vincolante.

Facoltà dell'ACER di ottenere le informazioni necessarie per adempiere alla sua funzione di monitoraggio

L'ACER possiede già ampie responsabilità di monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 713/2009 vigente. Queste vengono ulteriormente ampliate dalla proposta di rifusione, onde contemplare anche le attività dei centri operativi regionali e dei gestori del mercato elettrico designati. Tali responsabilità di monitoraggio, tuttavia, non sono accompagnate da poteri generali per richiedere e ottenere le informazioni pertinenti.

Il relatore ha pertanto presentato emendamenti che conferiscono all'Agenzia il potere di richiedere ai partecipanti al mercato o ad altri organismi qualsiasi informazione necessaria per l'efficace svolgimento dei suoi compiti, se necessario mediante decisioni vincolanti. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico dei partecipanti ai mercati dell'energia, tali informazioni dovrebbero essere fornite, di norma, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dagli ENTSO, dai centri operativi regionali, dall'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE e dai gestori del mercato elettrico designati, che sono più vicini ai partecipanti ai mercati dell'energia e che dovrebbero tenere conto delle statistiche già disponibili. Tuttavia, in ultima istanza, l'Agenzia dovrebbe poter rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a un partecipante ai mercati

dell'energia qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dovrebbero essere tenute a prestare assistenza all'Agenzia nel far rispettare queste richieste dirette.

Carenza di risorse finanziarie e umane dell'ACER

Il relatore è estremamente preoccupato per la persistente scarsità di fondi destinati all'Agenzia, che sta gravemente compromettendo la sua capacità di adempiere il proprio mandato stabilito dalla normativa, in particolare con riferimento al regolamento REMIT. Se tale situazione non verrà affrontata nel contesto del bilancio 2018, il completamento del mercato interno dell'energia potrebbe essere ritardato e l'integrità e la trasparenza degli scambi di energia all'ingrosso potrebbero essere messe a rischio, comportando costi più elevati ai consumatori di energia dell'UE. Inoltre, i compiti e le responsabilità aggiuntivi dell'ACER devono essere accompagnati da un opportuno rafforzamento delle risorse dell'ACER.

Alla luce degli attuali vincoli al bilancio dell'Unione, un modo per sopperire ai problemi di bilancio esistenti dell'Agenzia sarebbe consentirle di richiedere il pagamento di tasse per alcune delle sue attività. Il relatore propone, pertanto, emendamenti volti a consentire all'ACER di applicare tasse sulla registrazione degli RRM (Registered Reporting Mechanisms o meccanismi di segnalazione registrata), che segnalano dati commerciali e fondamentali a norma del REMIT, e sulla vigilanza delle attività dei gestori dei sistemi di trasmissione, compresa la loro cooperazione attraverso gli ENTSO.

Altre questioni

Il relatore propone inoltre un articolo che chiarisce il processo decisionale dell'ACER onde garantire che le decisioni siano pienamente motivate e giustificate e consentirne un riesame giudiziario. Le decisioni devono essere rese pubbliche, pur preservando la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. Infine, viene proposta una serie di emendamenti riguardanti l'organizzazione dell'agenzia, tra i quali vi sono emendamenti volti a preservare il potere del direttore di prendere determinate decisioni, a garantire l'indipendenza del consiglio di amministrazione dell'ACER rispetto alle istituzioni politiche e ad adeguare talune procedure.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nella preparazione del progetto di relazione il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità:

ABB
ACER, Director
ACER, Administrative Board
ACER, Board of Regulators
Amprion
BEUC
Bundesnetzagentur
Business Europe
Climate Action Network (CAN) Europe
CEDEC - European federation of Local Energy Companies
CEER
Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)
Danish Energy
Danish Industry
Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate
EDSO for Smart Grids
Energie-Control Austria
Energinet
Energitilsynet
ENGIE
ENTSO-E
EPEXSPOT
European Commission, DG ENER
European Commission, DG CLIMA
EVN
German Association of Local Public Utilities
German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
IBERDROLA
Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
Nordpool
Orgalime
PKA
Shell
SolarPower Europe
Statnett
Statoil
T&D Europe
WindEurope

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

D(2017)31009

Jerzy Buzek
Presidente della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
PHS 08B046
Bruxelles

**Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))**

Signor presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 104 sulla rifusione introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Sulla scorta del parere del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e dal gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

In conclusione, sulla base della votazione svoltasi nella riunione del 13 luglio 2017, la

commissione giuridica raccomanda con 20 voti a favore e 3 astensioni⁴ alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 104 del regolamento.

Distinti saluti,

Pavel Svoboda

Allegato: Relazione firmata dal presidente del gruppo consultivo.

⁴ Erano presenti: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 20 giugno 2017

PARERE

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia**

COM(2016)0863 of 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 25 aprile e il 3 maggio 2017 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame⁵ della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla conclusione che le modifiche in appresso avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

- all'articolo 2, lettera d), il riferimento all'articolo 8;
- la soppressione dei paragrafi 7 e 8 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 713/2009;
- all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), la soppressione delle parole "*entro il 30 settembre*";
- all'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 25, lettera c), il riferimento agli articoli da 3 a 11;
- all'articolo 26, paragrafo 3, la frase "*La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno*".
- all'articolo 29, paragrafo 1, la sostituzione del riferimento esistente agli "*articoli 7, 8 e/o 9*" con un riferimento agli "*articoli da 4 a 14*";
- all'articolo 33, paragrafo 1, la soppressione delle parole "*Entro il 15 febbraio*";

⁵ Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione linguistica inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

- all'articolo 33, paragrafo 3, la sostituzione delle parole "*entro il 31 marzo*" con le parole "*entro il 31 gennaio di ogni anno*";
- all'articolo 33, paragrafo 6, l'aggiunta delle parole "*Il Consiglio nella veste di*";
- l'intera formulazione dell'articolo 33, paragrafo 8;
- l'intera formulazione dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2;
- all'articolo 35, paragrafo 4, la sostituzione del termine "*direttore*" con il termine "*contabile*";
- all'articolo 35, paragrafo 6, la sostituzione del termine "*direttore*" con il termine "*contabile dell'Agenzia*";
- all'articolo 35, paragrafo 7, l'aggiunta delle parole "*entro il 15 novembre dell'esercizio N+1*";
- all'articolo 35, paragrafo 8, la sostituzione delle parole "*15 ottobre*" con le parole "*30 settembre dell'esercizio N+1*";
- all'articolo 43, paragrafo 1, la soppressione delle parole "*se pertinente*";
- all'articolo 45, paragrafo 3, le parole "*insieme alle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e*".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER
Giureconsulto

H. LEGAL
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA
Direttore generale

31.8.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Relatore per parere: Jens Geier

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello dell'Unione. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio unionale per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale

Emendamento

(29) Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione e mediante tasse e contributi volontari, **senza alterare la neutralità e l'indipendenza dell'Agenzia stessa**. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello dell'Unione. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di

dell'Unione . Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno indipendente , a norma dell'articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione³³.

bilancio unionale per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno indipendente, a norma dell'articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione³³.

³³ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

³³ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili presentati dal relatore alla proposta della Commissione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) L'Agenzia dovrebbe fissare le proprie tariffe in maniera trasparente, equa, non discriminatoria e uniforme. Le tariffe non dovrebbero compromettere la competitività del settore interessato né l'indipendenza o l'imparzialità dell'Agenzia.

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili presentati dal relatore alla proposta della Commissione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere elaborato in conformità del principio della programmazione di bilancio basata sui risultati, tenendo conto dei suoi obiettivi e dei risultati previsti dei suoi compiti.

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili presentati dal relatore alla proposta della Commissione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia svolge le sue funzioni in maniera indipendente e obiettiva.

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili presentati dal relatore alla proposta della Commissione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente ed obiettivo nell'interesse pubblico. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano

8. **Fatto salvo il ruolo dei membri nominati dalla Commissione**, i membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente ed obiettivo nell'interesse pubblico, **senza sollecitare né accettare alcuna istruzione politica**. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che possano

essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Motivazione

Pur riconoscendo il ruolo speciale dei membri nominati dalla Commissione, dovrebbe essere garantita l'indipendenza dei membri del consiglio di amministrazione da istruzioni politiche. L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna della governance dell'Agenzia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel contesto di una modifica sostanziale quale al secondo comma, prima di assegnare risorse finanziarie e umane supplementari viene sempre presa in considerazione una ridefinizione delle priorità delle attività.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera g);

(c) i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera g), ***a condizione che non si alterino l'indipendenza e la neutralità dell'Agenzia;***

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili presentati dal relatore alla proposta della Commissione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le entrate dell'Agenzia non ne alterano né l'indipendenza né l'obiettività.

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili presentati dal relatore alla proposta della Commissione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le tasse sono dovute all'Agenzia per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell'articolo 11 *e* per *le* decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013³⁹.

1. Le tasse sono dovute all'Agenzia ***in ciascuno dei casi seguenti:***

(a) per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell'articolo 11 ***del presente regolamento;***

(b) per ***la richiesta di*** decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013³⁹;

(c) ***per la registrazione delle parti che segnalano i dati in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione³⁹ bis,***

(d) ***per il monitoraggio dell'esecuzione dei compiti dell'ENTSO-E e dell'ENTSO-G a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.***

³⁹ GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

³⁹ GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

^{39 bis} **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).**

Motivazione

La possibilità di imporre il pagamento di tasse ai TSO e agli RRM (Registered Reporting Mechanisms) a norma del regolamento REMIT potrebbe rappresentare un modo efficace per superare l'attuale carenza di risorse finanziarie e dovrebbe pertanto essere accordata all'Agenzia. L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna della capacità di bilancio dell'Agenzia. Ciò potrebbe permettere a quest'ultima di assolvere pienamente i nuovi compiti che le sono conferiti dal regolamento REMIT e dal regolamento (UE) n. 347/2013.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il progetto di stato di previsione si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili presentati dal relatore alla proposta della Commissione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Emendamento

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea ***o da altri fornitori di servizi di traduzione, in conformità delle norme in materia di appalti e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme finanziarie pertinenti.***

Motivazione

Le scadenze per le traduzioni imposte dal CdT potrebbero ostacolare il lavoro dell'Agenzia. Data l'attuale mancanza di risorse finanziarie, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a ricorrere ad alternative più economiche per svolgere le proprie attività, con la possibilità di esternalizzare le traduzioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro [OP, inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.

Emendamento

1. Entro [OP, inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche, ***conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.***

Motivazione

Il principio della programmazione di bilancio basata sui risultati è una delle priorità strategiche elaborate dalla Commissione e approvate dal Parlamento. L'emendamento dovrebbe riflettere la logica istituzionale complessiva di un migliore utilizzo del bilancio dell'UE.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)
Riferimenti	COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 19.1.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 19.1.2017
Relatore per parere Nomina	Jens Geier 12.1.2017
Approvazione	30.8.2017
Esito della votazione finale	+: 34 -: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübige, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
ALDE	Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet
ECR	Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk
ENF	Marco Zanni
GUE/NGL	Younous Omarjee
PPE	Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský
S&D	Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos
Verts/ALE	Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2	-
EFDD	Jonathan Arnott
ENF	André Elissen

1	0
GUE/NGL	Liadh Ní Riada

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)		
Riferimenti	COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)		
Presentazione della proposta al PE	30.11.2016		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 19.1.2017		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 19.1.2017	ECON 19.1.2017	IMCO 19.1.2017
Pareri non espressi Decisione	ECON 15.12.2016	IMCO 25.1.2017	
Relatori Nomina	Morten Helveg Petersen 25.1.2017		
Esame in commissione	24.4.2017	11.7.2017	12.10.2017
Approvazione	21.2.2018		
Esito della votazione finale	+: –: 0:	52 7 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jan Keller		
Deposito	26.2.2018		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

52	+
ALDE	Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck
ECR	Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský
EFDD	Dario Tamburrano
ENF	Barbara Kappel
PPE	Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská
S&D	Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho
VERTS/ALE	Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7	-
EFDD	Jonathan Bullock
ENF	Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier
GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti